

DELIBERAZIONE N° XI / 1019

Seduta del 17/12/2018

Presidente ATTILIO FONTANA

Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente

STEFANO BOLOGNINI MARTINA CAMBIAGHI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILO RIZZOLI

PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA

STEFANO BRUNO GALLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

SILVIA PIANI FABIO ROLFI

MASSIMO SERTORI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Fabio Rolfi

Oggetto

DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEL CINGHIALE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA -ATTUAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE N. 19/2017 "GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE E RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI"

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Anna Bonomo

Il Dirigente Roberto Daffonchio

L'atto si compone di 43 pagine di cui 37 pagine di allegati parte integrante



VISTI:

- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";
- la legge 2 dicembre 2005 n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 2013, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;"
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 "Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale";
- la legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti";
- la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. XI/273 del 28.06.2018 "Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie Attuazione dell'art. 2, commi 1 e 4, della legge regionale n. 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. XI/200 del 11.06.2018 "Determinazioni



in ordine all'autorizzazione ai proprietari o conduttori dei fondi per il controllo del cinghiale – art. 4, comma 3 della legge regionale n. 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti";

 il documento pubblicato nel 2003 dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dall'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica (ora ISPRA) "Linee guida per la gestione del cinghiale";

ATTESO che, come riportato all'art. 1, comma 1, Regione Lombardia, con la l.r. 19/2017 si è posta, come obiettivo, il contenimento delle popolazioni di cinghiale presenti allo stato selvatico entro densità socialmente, ecologicamente ed economicamente tollerabili per una maggiore salvaguardia delle colture agricole e della biodiversità, nonché per la tutela dell'incolumità delle persone e la sicurezza dei trasporti;

DATO ATTO che l.r. 19/17:

- all'art. 3, comma 1, prevede che la Giunta regionale, sentiti la Provincia di Sondrio e l'ISPRA, deliberi le modalità di gestione del cinghiale sull'intero territorio regionale, anche mediante la definizione dei criteri per il calcolo delle densità obiettivo, la determinazione di modalità e tempistiche per l'attuazione del prelievo venatorio e del controllo, nonché le modalità per il monitoraggio dei risultati conseguiti;
- all'art. 6, comma 7, prevede che, con la deliberazione di cui all'art. 3, comma 1, siano disciplinate anche le modalità di gestione dei capi prelevati in controllo;

VALUTATA la necessità, per un più efficace perseguimento dell'obiettivo sopra riportato, di prevedere azioni coordinate tra i diversi soggetti responsabili, a vario titolo, della gestione faunistico-venatoria del cinghiale sul territorio regionale;

DATO ATTO che, su incarico della U.O. Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico Venatorie della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, ERSAF ha redatto una proposta di modalità gestionali del cinghiale sul territorio regionale;

VALUTATE le osservazioni, agli atti della U.O. Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico Venatorie,



inviate da Enti e strutture regionali coinvolte nel procedimento disciplinato dal presente provvedimento e segnatamente:

- Uffici Territoriali Regionali;
- Provincia di Sondrio:
- Enti gestori delle aree naturali protette statali e regionali;

VALUTATE, altresì, le osservazioni relative alle modalità di gestione del cinghiale trasmesse dai soggetti consultati nella fase preliminare all'approvazione della Deliberazione di Giunta regionale n. XI/273 del 28.06.2018, che si ritiene utile considerare e valutare ai fini dell'approvazione del presente provvedimento;

PRESO ATTO, inoltre, dei contributi trasmessi dalla DG Welfare, U.O. Veterinaria, relativamente agli aspetti di competenza;

PRESO ATTO della sentenza n. 206/2018, pronunciata dalla Corte costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 3, della l.r. 19/17, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2017, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della l.r. 19/17 nella parte in cui si riferisce all'intero territorio-agro-silvo-pastorale regionale e, pertanto, anche alle aree protette nazionali;

RITENUTO, di conseguenza, di prevedere che le modalità di gestione del cinghiale di cui al presente provvedimento si applichino all'intero territorio regionale, con l'esclusione di quello ricadente in aree protette nazionali;

VISTO il parere positivo trasmesso da ISPRA con nota n. prot. 70165/T-A23 del 10.12.2018;

VALUTATO di approvare l'allegato A "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che, sulla base della I.r. 19/2017 e dell'allegato A alla presente deliberazione:



- la Regione, sentita la Provincia di Sondrio e d'intesa con gli enti gestori delle aree protette per il territorio di competenza, nelle aree idonee definisce le cosiddette "densità obiettivo" sul territorio-agro-silvo-pastorale;
- i soggetti individuati dovranno provvedere alla redazione e approvazione degli strumenti di pianificazione e di gestione delle diverse Unità di Gestione o Sub Unità di Gestione del cinghiale sul territorio regionale;

VALUTATO che, tenuto conto degli adempimenti e delle procedure previste nell'allegato A al presente provvedimento, l'approvazione, in prima istanza, degli strumenti di pianificazione e di gestione ivi previsti, ovvero dei Progetti Pluriennali di Gestione del Cinghiale (in seguito PPGC), degli Interventi Annuali di Prelievo del Cinghiale (in seguito IAPC) e dei Progetti Pluriennali di Controllo del Cinghiale (in seguito PPCC) avverrà:

- entro il 30 gennaio 2020 per i PPGC;
- entro il 10 maggio 2020 per gli IAPC;
- entro il 28 febbraio 2020 per i PPCC;

DATO ATTO che l'art. 9, comma 1, della l.r. 19/2017 prevede che i provvedimenti provinciali in materia di gestione faunistico-venatoria del cinghiale restino in vigore fino all'adozione della deliberazione di Giunta di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge;

RITENUTO opportuno prevedere che, nelle more dell'approvazione dei PPGC, IAPC e PPCC, il prelievo venatorio e il controllo del cinghiale si attuino sulla base dei provvedimenti provinciali e regionali vigenti;

VALUTATO di disporre che, in caso di particolari necessità di contenimento della specie, anche prima dell'approvazione degli strumenti di cui sopra, potranno essere autorizzati, previa approvazione dei parametri gestionali obiettivo da parte della Giunta regionale e di appositi piani di prelievo selettivo da parte di UTR o Provincia di Sondrio, interventi di prelievo in selezione attuati sulla base di quanto previsto nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VAGLIATE ED ASSUNTE come proprie le predette valutazioni e considerazioni;



All'unanimità dei voti, espressi in forma di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- di approvare l'allegato A "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia ", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di disporre che:
 - a. la disciplina di cui all'allegato A si applica all'intero territorio regionale, fatta eccezione per le aree nazionali protette ai sensi della 1. 394/91;
 - b. con successivo provvedimento, la Giunta regionale, sentita la Provincia di Sondrio e d'intesa con gli enti gestori delle aree protette per il territorio di competenza, provvederà alla definizione delle cosiddette "densità obiettivo" nelle aree classificate idonee ai sensi della D.G.R. n. XI/273 del 28.06.2018;
 - c. fino all'approvazione dei PPGC, IAPC e PPCC previsti dalla disciplina di cui all'allegato A, il prelievo venatorio e il controllo del cinghiale si attuino sulla base dei provvedimenti provinciali e regionali vigenti, ad eccezione, in caso di particolari necessità di contenimento della specie, di interventi di prelievo in selezione che potranno essere autorizzati sulla base di quanto previsto nell'allegato A, anche prima dell'approvazione degli strumenti di cui sopra, previa approvazione delle "densità obiettivo" da parte della Giunta regionale e di appositi piani di prelievo selettivo da parte di UTR o Provincia di Sondrio;
- 3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge